Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Lunedì, 1° maggio 1933 Anno XI — Numero 101

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE
DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1933, n. 329.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 30 marzo 1933, n. 330.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 30 marzo 1933, n. 331.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1933, n. 332.

Agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare temporaneamente taluni acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di registro sugli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito di qualunque natura, compresi i Monti di pietà di prima categoria e le Casse di risparmio, legalmente esistenti alla data del presente decreto, nonchè dall'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie, eretto in ente morale con R. decreto 14 febbraio 1929, n. 349, e dalle società fiduciarie costituite ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, o per cessione volontaria o per aggiudicazione nelle espropriazioni forzate in danno di debitori dei detti Istituti, anche se trattisi di debitori commercianti falliti, od in sede di concordato preventivo o fallimentare, è dovuta in misura fissa di L. 10, salvo prenotazione in sospeso sul campione unico, previo accertamento del valore a termini di legge, della normale tassa proporzionale.

Art. 2.

Il trattamento previsto dal precedente art. 1 è subordinato alle norme seguenti:

1° che i beni immobili siano rivenduti a terzi, esclusi gli istituti ed enti di cui all'articolo precedente, entro nove anni dalla data del primitivo acquisto;

2° che nel caso di acquisti effettuati dalle società fiduciarie menzionate nel precedente articolo, risulti espressamente che l'acquisto è fatto a nome della società fiduciaria ma per conto degli istituti di credito nello stesso articolo citati;

3° che nel caso di cessione volontaria sussistano inoltre le seguenti condizioni:

a) stato di dissesto del venditore provato mediante motivata ed insindacabile dichiarazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa resa col concorso dell'intendente di finanza;

b) che l'ammonotare dell'esposizione del venditore verso l'acquirente risulti dall'atto di acquisto;

c) che il valore dei beni immobili acquistati non superi di un quinto l'ammontare della detta esposizione. Ove il detto valore ecceda tale limite, sull'eccedenza va percetta la tassa di registro all'atto della registrazione.

Art. 3.

Ove non si verifichi la rivendita per qualsiasi ragione entro il termine di nove anni, sul valore che ha beneficiato del privilegio si renderanno esigibili immediatamente le normali tasse proporzionali di registro, le quali conservano la natura di tasse principali.

In caso di rivendita parziale la tassa proporzionale è dovuta sulla parte rimasta invenduta alla fine del periodo di nove anni di cui sopra.

Per la riscossione delle dette tasse resta in ogni caso impregiudicato il privilegio dello Stato di cui all'art. 97 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 4.

Sorgendo contestazione in ordine all'applicazione delle agevolazioni tributarie stabilite col presente decreto deciderà il Ministro per le finanze, esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa o giudiziaria.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno dettate norme per l'esecuzione del presente decreto.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto cesserà col 31 dicembre 1936 e non si estende alle tasse di registro accertate, ma non ancora pagate, fino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1933, n. 333.

Scioglimento dell'Ente autonomo per le case popolari con sede in Giulianova e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 983, col quale l'Ente autonomo per le case popolari con sede di Giulianova è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 23 giugno 1932 col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo suddetto e nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente il sig. avv. Francesco Cerulli;

Visto il R. decreto 2 settembre 1932, con il quale in sostituzione del sig. avv. Francesco Cerulli veniva nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente medesimo il sig. comm. dott. Ascanio Di Giura, capo sezione amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, in servizio ad Aquila presso il Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Vista la nota 13 febbraio 1923, n. 527-533, di S. E. il prefetto di Teramo;
Considerato che l'Istituto ha perso tutto il capitale di fondazione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente autonomo per le case popolari con sede in Giulianova è sciolto e posto in liquidazione.

Art. 2.

Il dott. comm. Ascanio Di Giura, capo sezione amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, attualmente in servizio ad Aquila presso il Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise, è nominato liquidatore dell'Istituto predetto, con il compito di provvedere alla relativa liquidazione a norma del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1554.
Con successivo provvedimento Ministeriale sarà fissata la misura dell'indennità da corrispondere al suddetto liquidatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1933.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare la donazione di alcuni stabili ed annessa suppellettile, disposta dall'Istituto romano dei beni stabili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad accettare la donazione offerta dall'Istituto romano di beni stabili dei seguenti locali con la suppellettile ed il materiale didattico relativo, adibiti a sede di « Case dei Bambini »:

a) vani quattro a pianterreno del fabbricato posto nel cortile dello stabile di via Marmorata, 169;
b) vani quattro a pianterreno del fabbricato posto nel cortile dello stabile di via Bodoni, 6;
c) vani cinque a pianterreno del fabbricato posto nel cortile dello stabile di via dei Marsi, 42;
d) vani tre e annesso cortiletto situati a pianterreno dello stabile di via dei Volsci, 10;

Vista la deliberazione governatoriale 31 dicembre 1931, n. 9061;
Sentito il parere del Consiglio di Stato:
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, il R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, ed il regolamento legislativo 29 luglio 1928, n. 1945;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatorato di Roma è autorizzato ad accettare la donazione dei beni immobili sopra descritti con la suppellettile ed il materiale didattico relativo.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Interno, foglio n. 275. — TORTI.

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;
Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cassa rurale di Rogliano in provincia di Cosenza;
Veduto il telegramma 31 marzo 1933, n. 1109, di S. E. il prefetto di Cosenza;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza) è sciolto, ed il sig. Pietro Giannuzzi è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.
Nomina del sig. Mosca Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Banderali Clodoveo fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Mosca Angelo fu Vittorio, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mosca Angelo è nominato rappresentante del signor Banderali Clodoveo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.

Nomina del sig. Gelpi Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Belloni Leonardo fu Santino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Gelpi Antonio di Ettore, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gelpi Antonio è nominato rappresentante dal signor Belloni Leonardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1933.

Autorizzazione alla Società emiliana industria serica a gestire magazzini generali in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;

Esaminata l'istanza della Società anonima emiliana industria serica per azioni intesa ad ottenere l'autorizzazione al deposito delle merci nazionali in Reggio Emilia;

Sentito il parere delle autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima emiliana industria serica per azioni, è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Reggio Emilia per il deposito delle merci nazionali.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Emilia proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la cauzione che i magazzini devono versare a norma dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.

Nomina del sig. Asnaghi Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ranzani Clemente fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Asnaghi Giuseppe di Edoardo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Asnaghi Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Ranzani Clemente, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1838)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-853.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Furlanich di Giovanni, nato a Muggia l'11 ottobre 1852 e residente ad Albaro n. 141, è restituito nella forma italiana di «Furlani».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giovanni, nata il 20 febbraio 1852, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 17 settembre 1876, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9130)

N. 11419-852.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Coren di Michele ved. Furlanich, nata a Muggia il 15 luglio 1895 e residente a Plavia n. 111, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Raimondo fu Luigi, nato il 4 agosto 1919, figlio;
2. Giovanni di Michele, nata il 28 ottobre 1920, figlio;
3. Riccardo di Michele, nato l'8 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9131)

N. 11419-851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 1° giugno 1878 e residente ad Albaro n. 103, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Furlanich nata Muslavich di Antonio, nata l'8 agosto 1884, moglie;
2. Stanco di Giovanni, nato il 2 dicembre 1907, figlio;
3. Lucia di Giovanni, nata il 9 aprile 1911, figlia;
4. Ernesta di Giovanni, nata il 12 novembre 1914, figlia;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 29 marzo 1922, figlio;
6. Valerio di Giovanni, nato il 1° giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9132)

N. 11419-850.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Rosa Furlanich fu Giovanni, nata a Muggia il 15 aprile 1907 e residente a Rabuiese, 134, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia fu Giovanni, nata il 17 gennaio 1908, sorella;
2. Giovanni fu Giovanni, nato il 22 giugno 1912, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9133)

N. 11419-849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 31 marzo 1855 e residente a Plavia n. 111, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Furlanich nata Vatovaz di Giovanni, nata il 10 febbraio 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9134)

N. 11419-848.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 28 dicembre 1845 e residente a Albaro n. 92, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Furlanich nata Crevatin di Giuseppe, nata il 31 agosto 1849, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9135)

N. 11419-847.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ferluga di Andrea vedova Furlanich, nata a Muggia il 6 dicembre 1875 e residente ad Albaro n. 112, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna fu Giuseppe, nata il 26 giugno 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

N. 11419-846.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Furlanich di Stefano, nato a Muggia il 6 marzo 1902 e residente ad Albaro n. 109, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Furlanich nata Pobega di Lorenzo, nata l'11 dicembre 1904, moglie;
2. Francesca di Francesco, nata il 16 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9137)

N. 11419-845.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Pohlen di Giovanni, vedova Furlanic, nata a Muggia il 4 marzo 1882 e residente ad Albaro n. 325, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stanco fu Giuseppe, nato il 15 dicembre 1905, figlio;
2. Albina fu Giuseppe, nata il 25 gennaio 1907, figlia;
3. Olga fu Giuseppe, nata il 5 gennaio 1909, figlia;
4. Giusto fu Giuseppe, nato il 1° ottobre 1910, figlio;
5. Angela fu Giuseppe, nata il 15 febbraio 1914, figlia;
6. Francesco fu Giuseppe, nato l'11 novembre 1915, figlio;
7. Maria fu Giuseppe, nata l'8 agosto 1919, figlia;
8. Vittoria fu Giuseppe, nata il 25 marzo 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9138)

N. 11419-844.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Furlanich di Matteo, nato a Muggia il 10 dicembre 1879 e residente ad Albaro n. 113, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Furlanich nata Schuber di Luca, nata il 6 aprile 1880, moglie;

2. Rosalia di Giovanni, nata il 20 giugno 1908, figlia;
3. Cristina di Giovanni, nata il 18 febbraio 1912, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 2 giugno 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9139)

N. 11419-842.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Floriano Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 15 luglio 1894 e residente a Rabuiese n. 132, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Furlanich nata Smotlach di Michele, nata l'11 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9140)

N. 11419-840.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 6 marzo 1889 e residente ad Albaro n. 338, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Furlanich nata Umech di Andrea, nata il 15 settembre 1891, moglie;
2. Eugenia di Giuseppe, nata il 14 aprile 1914, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 ottobre 1919, figlio;
4. Renato di Giuseppe, nato il 1° gennaio 1922, figlio;
5. Giglio Gius. di Giuseppe, nato il 1° gennaio 1924, figlio;
6. Dino di Giuseppe, nato il 20 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9142)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 24 aprile 1933-XI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone.

(1867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario pel Consorzio d'irrigazione « Acque di Montoro e S. Severino » in provincia di Salerno.

Con R. decreto 16 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile corrente, registro n. 7, foglio n. 27, agli effetti delle leggi vigenti in materia, il conte Gioacchino del Balzo è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di irrigazione « Acque di Montoro e S. Severino » in provincia di Salerno.

Il detto ente è stato riconosciuto con R. decreto 20 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928.

(1851)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Haarwaal » in provincia di Bolzano.

Con R. decreto 6 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile successivo, reg. n. 7, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Haarwaal », con sede in Merano, provincia di Bolzano.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 100 ditte, con un comprensorio di ettari 120.35.68, è stato costituito con decreto dell'ex I. R. Capitanato distrettuale di Merano del 28 aprile 1905, n. 8284, ai sensi della legge provinciale del Tirolo del 28 agosto 1870.

(1852)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.